

Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)

Modifica dell'11 marzo 2011

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 aprile 2008¹ sulla protezione degli animali è modificata come segue:

Art. 175 **Transito di animali**

Il transito di bovini, ovini, caprini, suini, cavalli da macello e pollame da macello in Svizzera è limitato al traffico ferroviario o aereo.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2011.

11 marzo 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ **RS 455.1**

